





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
dott. Antonio Mazzeo
SEDE



Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 174 del Regolamento Interno.

OGGETTO: in merito all'applicazione del canone mercatale nei Comuni toscani.

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Visti,

il comma 837 dell'art.1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "*Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito*";

la Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "*Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Richiesta di interpretazione in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato*".

Premesso che,

con il comma 837 dell'art.1 della Legge 160/2019 è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

L'ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 840 della Legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Considerato che,

risulta, da un'interlocuzione con le associazioni di categoria del commercio ambulante che le tariffe ed i regolamenti applicati in alcuni enti locali della Toscana, non siano in linea con le ipotesi della Legge 160/2019 poiché prevedono coefficienti moltiplicatori della tariffe che vanno a incrementare oltre misura tale canone.

Tenuto conto che,

dall'esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati si deve concludere, come evidenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la piena autonomia regolamentare dell'ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme previste, per cui l'individuazione di "coefficienti moltiplicatori" per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843;

una non corretta applicazione della norma, tramite l'introduzione di coefficienti moltiplicatori, rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il Presidente e la Giunta regionale per conoscere

Se la Regione è a conoscenza della problematica espressa in narrativa circa una non corretta applicazione da parte di alcuni Enti locali del c.d. Canone unico e se non ritenga opportuno effettuare una verifica presso i Comuni toscani per garantire la corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

Il Consigliere,



Elena Meini